



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.81 DEL 18/04/2023

**OGGETTO: MONTEPULCIANO, VIA MARINO CAPPELLI 20 - TRAVERSA INTERNA -
ISTITUZIONE SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE**

IL C O M A N D A N T E

PREMESSO che via Marino Cappelli a Montepulciano, nella traversa interna tra viale Piero Calamandrei, di fronte al civico 20, è attualmente a doppio senso di circolazione e priva di marciapiede;

ACCERTATO che l'immissione in viale Calamandrei dalla stessa traversa, è difficoltosa a causa della forte pendenza e della scarsa visibilità rispetto ai veicoli in transito sullo stesso viale;

RITENUTO pertanto che è causa di potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione;

PREMESSO inoltre che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di un programma generale volto ad aumentare la sicurezza della circolazione e l'implementazione dei parcheggi presenti a Montepulciano, ha previsto la riorganizzazione della sosta in via Marino Cappelli a Montepulciano;

VISTE le precedenti ordinanze che regolano il traffico veicolare e pedonale all'interno del centro abitato di Montepulciano;

CONSIDERATO che a causa delle ridotte dimensioni della strada, non è possibile consentire il transito in entrambe le direzioni di marcia;

CONSIDERATO inoltre che nella zona sono presenti varie attività commerciali, per cui si rende necessaria una ridefinizione di parcheggi pubblici, con la contestuale istituzione di un'area sosta destinata ai veicoli, regolamentata con apposita segnaletica;

RAVVISATA la necessità di modificare la regolamentazione della circolazione in via Marino Cappelli, istituendo il senso unico di circolazione nella traversa interna di fronte al civico 20, con senso di marcia previsto da viale Piero Calamandrei verso la stessa via Cappelli.

RAVVISATA la necessità di attuare ulteriori provvedimenti relativi alla circolazione dei pedoni e alla disciplina della sosta nella stessa traversa di via Cappelli;

DATO ATTO che le dimensioni della carreggiata stradale consentono l'istituzione di un passaggio pedonale di collegamento tra quello già presente in via Cappelli e il marciapiede di viale Piero Calamandrei e l'istituzione di un'area destinata alla sosta dei veicoli sul lato destro;

RAVVISATA la necessità di istituire un passaggio pedonale sul lato sinistro e un'area destinata alla sosta dei veicoli sul lato destro;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;

ATTESA l'opportunità di disciplinare il transito dei pedoni e la sosta dei veicoli secondo criteri di tutela dell'incolumità delle persone fisiche;

VISTO il D.lgs 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

IN VIA MARINO CAPPELLI A MONTEPULCIANO, nella traversa interna di fronte al civico 20:

- **L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con ingresso da viale Piero Calamandrei e uscita nella stessa via Cappelli; al termine, contestuale obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) - con direzione obbligatoria a sinistra - ai veicoli che provengono da destra;**
- **L'ISTITUZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE SUL LATO SINISTRO, prospiciente l'immobile identificato al civico 20;**
- **L'ISTITUZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI SUL LATO DESTRO, al di fuori dei quali, a norma dell'art. 157 del c.d.s., la sosta è vietata;**

Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno della posa della relativa segnaletica.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 L.7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.

Per l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

**IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005